# IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 prevede, all'art. 18, comma 2, lettera d), che lo Stato determini i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- la legge regionale del 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti", all'art. 2, comma 1, lettera v), prevede che la Giunta Regionale predisponga i criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, in attesa dell'emanazione degli stessi criteri, da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), del D. Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22.
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 47-14763 del 14 febbraio 2005, in attuazione della legge regionale n. 24/2002 e per ottimizzare le azioni di programmazione dei sistemi integrati di gestione dei rifiuti al fine di fornire alle Amministrazioni Comunali ed ai loro Consorzi di Bacino criteri di assimilazione uniformi per l'intero territorio regionale, ha predisposto i criteri regionali di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Considerato che la succitata deliberazione della Giunta Regionale dispone che le Amministrazioni Comunali applichino i criteri di assimilazione di cui sopra adeguando i propri Regolamenti;

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni, di istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visto il Regolamento normativo e tariffario "Tassa Comunale Smaltimento Rifiuti Solidi urbani" approvato con deliberazione del C.C. n. 280 del 05/07/1988 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 46 del 22 maggio 1998 di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997;

Visto il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;

Dato atto che per l'anno 2006 permane l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Considerato che occorre recepire i criteri di assimilazione in premessa indicati;

Visto l'art. 42 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 2 del Regolamento normativo e tariffario "Tassa Comunale Smaltimento Rifiuti Solidi urbani", che così recita:

# ARTICOLO 2 – RIFIUTI SOLIDI URBANI

I rifiuti solidi urbani sono:

i rifiuti o residui non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, da aree comunque coperte a qualsiasi uso adibite, da aree destinate a campeggio, distributori carburante, banchi di vendita, nonchè da ogni altra area scoperta ad uso privato;

i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

i rifiuti speciali che siano assimilabili ai rifiuti urbani di cui alle lettere a) e b) provenienti dall'esercizio di qualsiasi attività economica e che abbiano le caratteristiche indicate nei criteri dettati e definiti dallo Stato ai sensi dell'art. 4, lettera e) e del citato D.P.R. 915/1982.

Dato atto che per quanto sopra esposto si rende necessario modificare l'art. 2 del succitato Regolamento ed integrare gli allegati con l'elenco dei criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (Allegato B);

Dato atto del parere favorevole alle modifiche proposte, espresso nella seduta congiunta del 21 febbraio u.s. dalla prima e dalla sesta commissione consiliare permanente;

Visto l'art. 42 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ragioneria Dott. Carlo Tirelli nella sua qualità di Dirigente a scavalco del Settore Tributi espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

Presenti in aula	n. 33	
Non partecipano alla votazione	n. 2	Gozzerino Dario e Bandiera Giancarlo
Presenti all'apertura della votazione	n. 31	
(espressa con voto elettronico)		
Astenuti	n. 3	Comba Giuseppe e Dalmasso Emilio
		(FORZA ITALIA); Dutto Claudio
		(LEGA NORD PIEMONT
		PADANIA)
Votanti	n. 28	
Voti favorevoli	n. 28	
Voti contrari	n. 0	

### **DELIBERA**

- 1) di modificare il Regolamento normativo e tariffario "Tassa Comunale Smaltimento Rifiuti Solidi urbani" modificando la lettera c) così come segue:

  i rifiuti speciali che siano assimilabili ai rifiuti urbani di cui alle lettere a) e b) provenienti dall'esercizio di qualsiasi attività economica e che abbiano le caratteristiche indicate nei criteri dettati e definiti dallo Stato ai sensi dell'art. 4, lettera e) e del citato D.P.R. 915/1982. i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 47-14763 del 14 febbraio 2005, riportati nell'Allegato B del presente Regolamento.
- 2) di dare atto che il testo dell'art. 2 del Regolamento normativo e tariffario "Tassa Comunale Smaltimento Rifiuti Solidi urbani" così modificato risulta essere il seguente:

# ARTICOLO 2 – RIFIUTI SOLIDI URBANI

I rifiuti solidi urbani sono:

i rifiuti o residui non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, da aree comunque coperte a qualsiasi uso adibite, da aree destinate a campeggio, distributori carburante, banchi di vendita, nonchè da ogni altra area scoperta ad uso privato;

i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 47-14763 del 14 febbraio 2005, riportati nell'Allegato B del presente Regolamento.

- 3) di dichiarare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento e dell'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, recependo i criteri qualitativi e quantitativi disposti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14763 del 14 febbraio 2005, ed integrando il Regolamento sopraccitato con l'Allegato B, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 4) di dare atto che i rifiuti speciali non pericolosi dichiarati assimilati agli urbani restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e che i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani:
- 5) di dare atto che la funzionalità operativa delle modifiche al Regolamento normativo e tariffario "Tassa Comunale Smaltimento Rifiuti Solidi urbani" avrà decorrenza dal 1° gennaio 2006.
- 6) di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Settore Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.